

In quarto luogo, operando un rinvio a misure regolamentari alternative, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente le nozioni di mercato interno e di alterazione delle condizioni degli scambi di cui all'art. 107, n. 3, TFUE, in quanto non avrebbe riconosciuto che anche le misure regolamentari alterano la concorrenza. La mera presunzione che rispetto ad un aiuto qualsiasi misura regolamentare rechi minor danno a suddetti beni giuridici, costituirebbe un criterio la cui portata sarebbe ridotta in modo inammissibile.

In quinto luogo, la Repubblica federale di Germania imputa al Tribunale di aver adottato il principio della neutralità tecnologica, elaborato dalla Commissione, senza riconoscere contestualmente che, nel caso di specie, veniva in tal modo rigettato lo scopo perseguito dalle autorità tedesche mediante la misura di cui trattasi. La neutralità tecnologica costituirebbe un criterio appropriato ai fini dell'esame della compatibilità soltanto laddove l'obiettivo della sovvenzione sia dato dal passaggio alla radiotelevisione digitale in quanto tale. Per quanto riguarda la sovvenzione relativa al passaggio alla DVB-T nel Land Berlin Brandenburg, per vari motivi sarebbe dovuto essere incentivato proprio questo modo di diffusione, mentre la diffusione via cavo e via satellite non avrebbe necessitato di alcuna sovvenzione. Lo Stato membro godrebbe di un potere discrezionale nella determinazione del motivo legittimo della misura di aiuto.

Impugnazione proposta il 23 dicembre 2009 dalla BCS SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 28 ottobre 2009, causa T-137/08, BCS SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-553/09 P)

(2010/C 51/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BCS SpA (rappresentanti: avv.ti M. Franzosi, V. Jan-doli, F. Santonocito)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Deere & Company

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare le decisioni impugnate;

— dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 63 289;

— condannare la controparte alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia viziata dai seguenti errori di diritto:

- I. il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente gli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario⁽¹⁾, affermando che l'acquisizione del carattere distintivo di un segno non dipende dal suo uso esclusivo passato e presente (del resto, tale uso non sarebbe stato dimostrato; anzi, nella stessa decisione esso sarebbe stato negato in alcuni paesi).
- II. nel comprovare l'acquisizione del carattere distintivo, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente i criteri enunciati dalla giurisprudenza comunitaria, violando l'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario.

In merito al punto I, l'assenza di uso esclusivo in altre parti della Comunità sarebbe provata dalle dichiarazioni prodotte da terzi in Danimarca e in Irlanda. In realtà, l'assenza di un'associazione univoca tra la combinazione dei colori verde e giallo e la Deere sarebbe incompatibile con il riconoscimento del carattere distintivo acquisito dal segno in tali paesi.

In merito al punto II, la BCS contesta i criteri giuridici applicati dal Tribunale in relazione alla prova di un significato secondario, dal momento che essi sarebbero in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia. Infatti, la durata dell'uso del marchio Deere, le quote di mercato e il volume delle vendite — considerati singolarmente — non sarebbero sufficienti a dimostrare l'acquisizione di un significato secondario. In particolare, essi non potrebbero compensare la mancanza di un sondaggio (né il risultato contraddittorio delle dichiarazioni di terzi), trattandosi di parametri probatori di natura differente.

Il Tribunale sarebbe incorso in errore ignorando la prova diretta dell'assenza di carattere distintivo del marchio comunitario n. 63 289 in Irlanda e in Danimarca.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) GU L 78, pag. 1.